

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale	2
Art. 3 – Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale	2
Art. 4 – Commissione di valutazione	3
Art. 5 – Reclami	3
Art. 6 – Attribuzione dello scatto stipendiale	3
Art. 7 – Disciplina applicabile	4
Art 8 – Norme transitorie e finali	4

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2. La valutazione concerne il periodo di servizio utile ai fini della maturazione dello scatto stipendiale.
- 3. L'esito della valutazione consiste in un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.
- 4. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio di Ateneo.

Art. 2 - Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

- 1. Il procedimento di valutazione ha cadenza ciclica su base semestrale (di seguito semestre di valutazione) ed è avviato mediante apposito avviso emanato con Decreto del Rettore, al quale è allegato l'elenco dei professori e dei ricercatori che hanno maturato, nel corso del precedente semestre, il triennio richiesto ai fini della valutazione.
- 2. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo, entro 30 giorni prima dell'avvio del semestre di valutazione ed è trasmesso via posta elettronica ai soggetti interessati.
- 3. I soggetti che intendono partecipare alla valutazione devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso, nel corso dei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente.
- 4. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività didattiche viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione.
- 5. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca e gestionali viene considerata l'attività svolta nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione.

Art. 3 – Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale

- 1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2.
- 2. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
 - a. hanno svolto nel triennio accademico di riferimento i compiti didattici e di servizio agli studenti assegnati dalle Strutture didattiche di afferenza, così come indicato nel Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente;
 - b. hanno pubblicato nel triennio solare di riferimento almeno 2 prodotti di ricerca validi ai fini del più recente processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) bandito dall'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR);
 - c. hanno svolto nel triennio solare di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati.
- 3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, i requisiti richiesti saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento e valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle esenzioni delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.
- 4. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2, comma 3 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

- 5. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di valutazione da parte della Commissione, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati al comma 2.
- 6. Se l'esito della valutazione di cui al comma 5 è negativo, in quanto i soggetti risultano non in possesso di tutti o di parte dei requisiti indicati al comma 2, lo scatto stipendiale non è attribuito e la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 7. Nei casi di cui al comma 6, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e comunque non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione del triennio.

Art. 4 – Commissione di valutazione

- 1. La Commissione di valutazione è composta da un componente del Nucleo di valutazione e da altri due componenti designati dal Consiglio dell'Università tra i professori in ruolo nell'Ateneo che non siano soggetti a valutazione nel corso dell'anno solare in cui è chiamata a svolgere le funzioni la Commissione di valutazione.
- 2. Non possono far parte della suddetta Commissione coloro che abbiano una relazione di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, o un grado di parentela sino al quarto grado compreso con i soggetti chiamati alla valutazione.
- 3. La Commissione è nominata entro il 31 dicembre di ogni anno con Decreto rettorale con il quale viene contestualmente individuato il Presidente della stessa, per la durata di un anno solare.
- 4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese documentate qualora non siano dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste.
- 5. La Commissione si riunisce per la valutazione delle domande presentate almeno due volte l'anno e almeno una per ciascun semestre di valutazione Al termine della riunione la Commissione esprime un giudizio positivo/negativo rispetto a ciascuna domanda di valutazione e redige un verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso ai competenti uffici della Direzione generale. I lavori della Commissione devono necessariamente terminare entro l'ultimo giorno utile di ciascun semestre di valutazione.
- 6. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore e l'elenco dei soggetti che hanno conseguito valutazione positiva è pubblicato sul sito web di Ateneo. A coloro che non hanno conseguito giudizio positivo è inviata comunicazione tramite la casella di posta elettronica istituzionale di Ateneo.

Art. 5 – Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 4, comma 6. Sul reclamo si esprime la Commissione entro 20 giorni dalla ricezione dello stesso; successivamente è pubblicato sul sito web dell'Ateneo l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 6 – Attribuzione dello scatto stipendiale

- 1. Entro 30 giorni dall'adozione del Decreto di cui all'articolo 4, comma 6, il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.
- 2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono retroattivamente dalla data di maturazione del diritto, gli effetti economici decorrono retroattivamente dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Art. 7 – Disciplina applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizione regolamentari interne.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

- 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte:
 - ai professori nominati ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al compimento del primo triennio di effettivo servizio;
 - ai professori ed ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo online di Ateneo del relativo Decreto rettorale di emanazione.
- 3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Normativa.